

Sentenza: n. 6 del 7 Febbraio 2011;

Materia: circoscrizioni comunali;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: art. 133 , secondo comma, della Costituzione;

Ricorrente: Presidente Consiglio dei ministri;

Oggetto: artt. 1, 2, 3 4 della legge Regione Puglia 25/02/2010 n. 6 (Norme in materia di circoscrizioni comunali);

Esito: illegittimità costituzionale degli artt. 1 ,2, e 3, della legge della Regione Puglia 25/02/2010;

inammissibilità questione illegittimità riferita all'art. 4 in quanto disposizione già dichiarata illegittima;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza in esame, l'illegittimità costituzionale dell' art. 1, e di conseguenza, stante il chiaro rapporto di subordinazione, anche dei successivi artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante "Marina di Casablate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26(Norme in materia di circoscrizioni comunali)."

Nel caso di specie, secondo il Governo, le norme censurate si pongono in evidente contrasto con l'art. 133, secondo comma , della Costituzione che attribuisce alla Regione la possibilità di istituire con proprie leggi e nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, a condizione che siano " sentite" le popolazioni interessate".

Per la Corte la questione di legittimità con riguardo agli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26 è fondata.

Le disposizioni impugnate sono elusive della speciale procedura prescritta dal secondo comma dell'art.133 della Costituzione, che prescrive l'obbligo a carico delle regioni di "sentire" le popolazioni interessate. L'istituto referendario, infatti garantisce l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate e tale adempimento costituisce una fase obbligatoria , che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento.

La Corte ribadisce che il principio costituzionale, in base al quale le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, sentite le popolazioni interessate, è ormai un principio consolidato dalla giurisprudenza della Consulta (cfr. ex multis: sent. n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003).